Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 28 gennaio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Sardegna

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 24 DEL 28 GENNAIO 1976:

LEGGE 24 ottobre 1975, n. **810**.
Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilità delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori e dei relativi protocolli, adottati a Berna il 26 febbraio 1966 e il 9 novembre 1973.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 534ª seduta pubblica per lunedì 2 febbraio 1976, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunità europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomè il 28 febbraio 1975, nonchè degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE-Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità. firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — *Relatore* PECORARO. (2430)

2. Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1975, n. 604, concernente ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia interessate alla crisi economica conseguente alla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — *Relatore* MANENTE COMUNALE. (2426)

3. Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, recante proroga delle norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — *Relatore* MANENTE COMUNALE. (2427)

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 1, concernente l'obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — *Relatore* ASSIRELLI. (2428)

5. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — *Relatore* COPPOLA. (2429)

(1056)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **806**.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, approvato con proprio decreto del 5 marzo 1973, n. 284;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa di risparmio in data 27 novembre 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 1 miliardo, assegnata dalla Cassa di risparmio di Gorizia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **807**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 84, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'istituto II di malattie infettive muta la denominazione in quella di « istituto di malattie infettive ».

Dopo l'art. 906, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale per tecnici di foniatria (logopedisti) e della scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria.

Scuola speciale per tecnici di foniatria (logopedisti)

Art. 907. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la « scuola per tecnici di foniatria (logopedisti) » che ha lo scopo di preparare rieducatori in grado di collaborare con il medico foniatra al trattamento ortofonico dei minorati dell'udito, della voce, della parola e del linguaggio.

Art. 908. — La sede della scuola è presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Roma. L'indirizzo è teorico-pratico.

Al funzionamento della scuola si provvederà con i proventi delle tasse e soprattasse, dovute dagli iscritti nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, e con eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Art. 909. — Il direttore della scuola è nominato dal consiglio di facoltà, che provvederà altresì a designare un vice-direttore.

Gli insegnanti sono scelti dal direttore della scuola tra i docenti di discipline mediche o di altre branche, aventi però particolare competenza negli insegnamenti previsti dalla scuola.

Art. 910. — Per l'ammissione alla scuola è necessario essere in possesso di titolo di studio valido per l'ammissione all'Università.

In base alle attrezzature di cui l'istituto dispone, potranno essere ammessi 60 allievi complessivamente per i tre anni di corso.

Art. 911. — Alla scuola si accede previo esame scritto ed orale di cultura generale, con particolare riguardo ai problemi dell'insegnamento, della riabilitazione, del recupero sociale dei minorati dell'udito, della parola, della voce e del linguaggio.

Non possono essere ammessi candidati presentanti disturbi della parola o diminuzione della funzione uditiva.

La commissione giudicatrice è composta dal direttore della scuola, presidente, e da altri due membri docenti di clinica otorinolaringoiatrica o di clinica delle malattie nervose e mentali, o di pediatria, o di neuropsichiatria infantile, o di psicologia.

Art. 912. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia degli organi dell'udito, della voce, della parola e dei centri nervosi ad essi preposti;

2) fisiologia degli apparati uditivo e fonoarticolatorio;

3) elementi di fisica acustica;

4) elementi di fonetica;

5) metodiche di indagine sperimentale degli apparati uditivo, fonatorio, articolatorio della parola;

6) trattamento chirurgico maxillo-facciale nella patologia dell'articolazione della parola.

2° *Anno*:

1) pediatria;

2) neurologia;

3) psicologia;

4) patologia dell'udito, del linguaggio, della voce cantata e parlata;

5) trattamento medico-chirurgico della sordità.

3° *Anno*:

1) audiologia infantile;

2) neuropsichiatria infantile;

3) sociologia;

4) trattamento rieducativo dei disturbi dell'udito, del linguaggio, della voce parlata e cantata;

5) trattamento medico e chirurgico delle disfonie.

Art. 913. — Gli esami di profitto relativi agli insegnamenti di cui all'art. 912 vengono sostenuti davanti ad una commissione composta di tre membri scelti tra i docenti della scuola in una sola sessione estiva per ogni anno accademico.

Art. 914. — L'esame di diploma, cui si accede dopo aver seguito i corsi, le esercitazioni pratiche e superati gli esami di insegnamento prescritti, consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento.

Art. 915. — Agli allievi che avranno superato l'esame verrà rilasciato il « diploma di tecnico di foniatria (logopedista) ». Tale diploma non permette l'esercizio autonomo professionale, ma solo la collaborazione tecnica alle dipendenze del medico foniatra sia in ambiente universitario ed ospedaliero che nella pratica privata.

Scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria

Art. 916. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola

speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università.

Art. 917. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria è di due anni. L'indirizzo è teorico-pratico.

Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di dieci (cinque per anno di corso).

Art. 918. — Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università o Istituto di istruzione universitaria.

Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto.

Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.

Art. 919. — Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica.

La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti.

Art. 920. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica o di audiologia dell'Università di Roma.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.

Art. 921. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.

La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi.

Art. 922. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici;
2) elementi di fisica acustica;
3) tecniche audiometriche.

2° *Anno*:

1) patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio;
2) elementi di otoneurologia;
3) elementi di foniatria;
4) tecniche audiometriche.

Art. 923. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi dell'internato per un periodo di due anni nei reparti dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione.

L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 924. — Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa.

La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti.

Ogni commissario ha a sua disposizione 10 (dieci) punti.

Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in un unico gruppo di materie per ciascun anno di corso.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico di audiometria.

Art. 925. — Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di corso gli iscritti debbono aver superato gli esami del primo anno.

Alla fine del secondo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti.

Art. 926. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni; la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 927. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così stabilite:

tassa annuale di iscrizione	L.	15.000
soprattassa annuale di esami	»	7.000
tassa erariale di diploma	»	10.000
tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso	»	3.000

Art. 928. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o di privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. 808.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Buon Pastore, in Macerata.

N. 808. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Macerata e Tolentino 14 novembre 1971, integrato con dichiarazioni 24 luglio 1974 e 13 gennaio 1975, relativo all'erezione della parrocchia del Buon Pastore, in località Collevario del comune di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. 809.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e mutamento del titolo della parrocchia dei SS. Antonio abate ed Elena imperatrice, in Venezia.

N. 809. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Venezia 15 agosto 1973, relativo al trasferimento in località Tessera dell'ex comune di Favaro Veneto, ora comune di Venezia, della parrocchia dei SS. Antonio abate ed Elena imperatrice, con il mutato titolo di « Santa Maria Assunta ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 51

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1975.

Costituzione della riserva naturale « Monte Pavione », in comune di Sovramonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli Enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio delle Vette Feltrine, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, la zona denominata « Monte Pavione », in comune di Sovramonte (Belluno), della superficie di ha 491, sita ad una altitudine media di m 1700, di cui alla planimetria in scala 1:25.000 allegata al presente decreto, caratterizzata da formazioni boschive naturali, insediamenti floristici originali e fauna di particolare valore;

Rilevato che la riserva naturale in questione, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, ha formato oggetto di indagini e studi di carattere naturalistico e biologico;

Vista la delibera n. 21 in data 2 luglio 1975, a tal fine formulata dal comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ratificata dal consiglio di amministrazione con delibera n. 1 del 31 luglio 1975;

Decreta:

Art. 1.

La località « Monte Pavione », già indicata nelle premesse, situata in territorio di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in comune di Sovramonte, provincia di Belluno, individuata nella planimetria in scala 1:25.000, allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in riserva naturale.

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito, l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1975

Il Ministro: MARCORA

RISERVA NATURALE MONTE PAVIONE
IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL)
scala 1:25000
N
2130
Vette Grandi
M. Pavione
2335
2167
M. Vallazza
VAL CESILLA
Piano dei Comodi
Km 62
Km 61
Strada Statale N.50
Valle Schener

(689)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino;

Considerato che l'avv. Giuseppe Pennetta, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria è deceduto;

Vista la nota n. 26726 del 2 dicembre 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Michele Falco in sostituzione dell'avv. Giuseppe Pennetta, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Michele Falco è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Avellino in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione dell'avv. Giuseppe Pennetta, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(531)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1976.

Revoca, su rinuncia, alla società Delta-Lloyd Schadeverzekering N. V., con sede in Amsterdam e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1970, con il quale la Società N. V. Schadeverzekeringsgroep Nedlloyd, con sede in Amsterdam e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: cristalli, furti, incendio, infortuni, guasti alle macchine e rischi di montaggio, responsabilità civile terzi;

Vista la delibera dell'assemblea dei soci della predetta Società in data 2 luglio 1970, con la quale è stata modificata la denominazione sociale in « Delta-Lloyd Schadeverzekering N. V. »;

Vista la delibera in data 7 luglio 1975 del consiglio di amministrazione della società « Delta-Lloyd Schadeverzekering N. V. », con sede in Amsterdam, in ordine alla cessazione dell'attività assicurativa della propria rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ed alla conseguente messa in liquidazione volontaria;

Considerato che ricorrono le circostanze per le quali occorre provvedere alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 99 del citato regolamento;

Decreta:

E' revocata alla società Delta-Lloyd Schadeverzekering N. V., con sede in Amsterdam e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, su rinuncia della stessa, l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel territorio della Repubblica.

La revoca comporta per la società il divieto di assunzione di nuovi contratti di assicurazione, salva la gestione degli affari tuttora pendenti.

Roma, addì 2 gennaio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(809)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha istituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1975, con il quale è stato provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'E.F.I.M.;

Considerato che il dott. Giovanni Jannella ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione dell'E.F.I.M.;

Ritenuto di provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Jannella;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Di Giovanni è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - E.F.I.M., in sostituzione del dott. Giovanni Jannella, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: BISAGLIA

(544)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1976.

Classificazione fra le provinciali di quattro strade in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 28 aprile 1975, n. 31/915, con la quale l'amministrazione provinciale di Belluno ha approvato il programma di provincializzazione delle seguenti quattro strade comunali:

1) « Di Alano », dall'innesto con la strada provinciale n. 10 ad Alano di Piave al confine con la provincia di Treviso a Malga Doc. - lunghezza km 6,600;

2) « Delle Coste d'Alpago », dall'innesto con la strada statale n. 422 dir. a Farra d'Alpago-Valdenogher all'innesto con la strada statale n. 422 a Spert con dir. Roncazza-innesto 35,422 in abitato di all'O' - lunghezza km 7,120;

3) « Di Col Falcon », dall'innesto con la strada statale n. 50 a Ponte Serra-Panizzer-Faller a Servo di Sovramonte (capoluogo del comune di Sovramonte) - lunghezza km 14,840;

4) « Panoramica del Comelico », dall'innesto della strada provinciale n. 18 a S. Nicolò di Comelico-Costa-Costalissoio-Costalta-all'innesto strada provinciale n. 17 a S. Pietro di Cadore con dir. Costalissoio-innesto strada statale n. 52 a Campitello - lunghezza km. 16,300,

per una lunghezza complessiva di circa km 44 + 860;

Visto il voto n. 532 in data 9 settembre 1975, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso in proposito parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che le anzidette strade possono essere provincializzate ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le seguenti strade comunali:

1) « Di Alano »;
2) « Delle Coste d'Alpago »;
3) « Di Col Falcon »;
4) « Panoramica del Comelico »,

di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km 44 + 860 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1976

Il Ministro: BUCALOSSI

(682)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Burgopack S.p.a., in Lugo di Vicenza.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Burgopack S.p.a., in Lugo di Vicenza, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 72.388 di cui al mod. *B*-Import n. 4788702 rilasciato in data 19 luglio 1974 dalla Banca cattolica Veneto per l'importazione di macc. confezionatrice carta di origine e provenienza Germania federale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Vicenza il 25 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di quaranta giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 96970 del 24 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 31 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le argomentazioni addotte dalla interessata (tardiva spedizione del macchinario da parte della ditta estera fornitrice) non sono suffragate da idonea documentazione giustificativa agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Burgopack S.p.a., in Lugo di Vicenza, mediante fidejussione della Banca cattolica Veneto nella misura del 5 % di D.M. 72.388 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(855)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta TIS - Tecniche idraulico stradali, in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta TIS - Tecniche idraulico stradali, in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 39.102 di cui al mod. *B*-Import n. 3997539 rilasciato in data 3 ottobre 1974 dal Banco di Roma, in Roma per l'importazione di 88 rotoli di fibra sintetica di origine e provenienza Repubblica federale di Germania;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 22 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di venti giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 390681 del 5 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'11 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le asserzioni della ditta non sono tali da giustificare il ritardo nella importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta TIS - Tecniche idraulico stradali, in Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma, in Roma nella misura del 5 % di D.M. 39.102 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(856)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta La commerciale import esport di V. Carmignani, in Livorno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta La commerciale import esport di V. Carmignani, in Livorno, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 380.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3669907 rilasciato in data 29 aprile 1974 dalla Banca d'America e d'Italia per l'importazione di rottami di ferro misto di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 12 luglio 1974 con un ritardo, quindi, di quarantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, per F.F. 13.968; per F.F. 46.240 entro il termine di validità e per F.F. 19.792 restituito all'estero e regolarmente negoziato;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 420473 del 27 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 19 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla

ditta medesima, limitatamente all'importo di F.F. 13.968 in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo nell'importazione non trovano riscontro in alcun elemento probante in atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta La commerciale import esport di V. Carmignani, in Livorno, mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia nella misura del 5 % di F.F. 13.968 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(857)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vincenzo Sorrentino & Figlio, in Pagani.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Vincenzo Sorrentino & Figlio, in Pagani (Salerno), ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 22.330 di cui al mod. *B*-Import numero 3282408 rilasciato in data 6 settembre 1973 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di 154 balle di cotone di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 19 ottobre 1973 con un ritardo, quindi, di tredici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 720478 del 24 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 26 luglio 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le argomentazioni addotte dall'interessata (modifica di rotta della nave e scioperi doganali e postali) non risultano suffragate da idonea documentazione agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vincenzo Sorrentino & Figlio, in Pagani (Salerno), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di $ USA 22.330 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(858)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.a.s. Torrefazione New York di Oscar Onori & C., in Pistoia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.a.s. Torrefazione New York di Oscar Onori & C., in Pistoia, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 18.837,54 di cui al mod. *B*-Import n. 3702134 rilasciato in data 30 novembre 1973

dalla Banca nazionale del lavoro di Lucca per l'importazione di n. 145 sacchi di caffè di origine Guatemala e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 17 gennaio 1974 con un ritardo, quindi, di diciotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 630125 del 16 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 febbraio 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo nella importazione non sono giustificate da elementi probanti in atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.a.s. Torrefazione New York di Oscar Onori & C., in Pistoia, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Lucca nella misura del 5 % di $ USA 18.837,54 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: De Mita

(859)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giovanni Mori, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Giovanni Mori, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 21.277,74 di cui al mod. *B*-Import n. 3302293 rilasciato in data 14 marzo 1974 dalla Banca toscana, in Firenze per la importazione di 581 pelli di visone grezze di origine e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Domodossola il 3 maggio 1974 con un ritardo, quindi, di venti giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione, per $ USA 11.624,58; mentre per $ USA 9.653,16 è avvenuta entro i termini di validità;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 950778 del 13 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 14 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta per il ritardo nella importazione non sono suffragate da alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giovanni Mori, in Firenze, mediante fidejussione della Banca toscana, in Firenze, nella misura del 5 % di $ USA 11.624,58 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: De Mita

(860)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Liquidazione di indennizzo risarcitorio relativo a terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreto del direttore della divisione 16 luglio 1975, numero 18488, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1975, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 399, è stata liquidata, ai sensi dell'art. 2-*terdecies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, la somma di L. 17.483.433, complessivamente dovuta in via risarcitoria al signor Falconi Pietro, acquirente di beni immobili compresi fra i terreni illegittimamente scorporati in forza del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4048 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) ed assegnati a coltivatori diretti in attuazione della riforma fondiaria.

La predetta somma viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 17.480.000, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati a favore degli aventi diritto dal competente tribunale ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(643)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Farra d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1976, il comune di Farra d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.396.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(422/M)

Autorizzazione al comune di Casaletto di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1976, il comune di Casaletto di Sopra (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.129.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(429/M)

Autorizzazione al comune di Penna Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Penna Sant'Andrea (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.687.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(430/M)

Autorizzazione al comune di Corvara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Corvara (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.797.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(431/M)

Autorizzazione al comune di Collarmele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Collarmele (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.885.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(432/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Rocchetta al Volturno (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.976.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(433/M)

Autorizzazione al comune di Monteroduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Monteroduni (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(434/M)

Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Borrello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.201.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(435/M)

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Piteglio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.084.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(437/M)

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Parrano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.888.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(438/M)

Autorizzazione al comune di Palaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Palaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 151.727.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(439/M)

Autorizzazione al comune di Vairano Patenora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Vairano Patenora (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.898.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(440/M)

Autorizzazione al comune di Mirabella Eclano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Mirabella Eclano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.169.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(441/M)

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Moresco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(442/M)

Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Marciano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.901.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(443/M)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Monterado (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.002.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(444/M)

Autorizzazione al comune di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Samo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.307.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(458/M)

Autorizzazione al comune di San Polo dei Cavalieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di San Polo dei Cavalieri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(450/M)

Autorizzazione al comune di Veiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Veiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.705.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(449/M)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Porto Torres (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(454/M)

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(451/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Poggio Catino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.479.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(452/M)

Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Lapedona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(453/M)

Autorizzazione al comune di Castel Focognano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Castel Focognano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.547.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(459/M)

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Castelguglielmo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.212.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(462/M)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.293.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(460/M)

Autorizzazione al comune di Albaredo d'Adige ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Albaredo d'Adige (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.365.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(461/M)

Autorizzazione al comune di Ariano nel Polesine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Ariano nel Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(463/M)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Brisighella (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.161.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(464/M)

Autorizzazione al comune di Castelnovo ne' Monti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.204.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(465/M)

Autorizzazione al comune di Orgosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Orgosolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.715.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(406/M)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Orotelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(407/M)

Autorizzazione al comune di Sagama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Sagama (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.559.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(408/M)

Autorizzazione al comune di Villanovatulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Villanovatulo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.518.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(409/M)

Autorizzazione al comune di Tinnura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Tinnura (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(410/M)

Autorizzazione al comune di Tonara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Tonara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(411/M)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Ottana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(412/M)

Autorizzazione al comune di Mamoiada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Mamoiada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(413/M)

Autorizzazione al comune di Loculi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Loculi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.576.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(414/M)

Autorizzazione al comune di Flussio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Flussio (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(415/M)

Autorizzazione al comune di Bitti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Bitti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(416/M)

Autorizzazione al comune di Belvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Belvi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(417/M)

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Atzara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.343.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(418/M)

Autorizzazione al comune di Arzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Arzana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.674.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(419/M)

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Montresta (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(420/M)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1976, il comune di Gioiosa Marea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(421/M)

Autorizzazione al comune di Blera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Blera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.141.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(423/M)

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Lerici (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 291.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(424/M)

Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Force (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.597.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(425/M)

Autorizzazione al comune di Farnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, il comune di Farnese (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.409.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(426/M)

Autorizzazione al comune di Suardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1976, il comune di Suardi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.414.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(427/M)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1976, il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.368.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(428/M)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Alessano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.846.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(436/M)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Castellana Grotte (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 597.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(445/M)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Badia Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(446/M)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Chiaravalle (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(447/M)

Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Monteroni di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 273.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(448/M)

Autorizzazione al comune di Orroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Orroli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.893.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(455/M)

Autorizzazione al comune di Romana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Romana (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(456/M)

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Bonnanaro (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.743.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(457/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Media dei titoli del 23 gennaio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,500
Redimibile 3,50 % 1934	99,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,525
» 5 % (Ricostruzione)	97,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,100
» 5 % (Città di Trieste)	93,150
» 5 % (Beni esteri)	91,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,725
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	96,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,775
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,650
» poliennali 7 % 1978	95,975
» » 9 % 1979	98,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 180, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla società AGIP per l'annullamento del provvedimento 7 febbraio 1973, n. 340, con il quale il prefetto di Piacenza ha revocato, per motivi di pubblico interesse, l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione in Piacenza, piazzale Milano (monumento al Pontiere) incrocio viale Sant'Ambrogio.

(949)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 15 dicembre 1975, n. S/4036, l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Trieste, via dello Scoglio n. 167, di proprietà dell'Impresa tosco-giuliana S.p.a., per l'importo di lire 260 milioni.

L'immobile sarà destinato alla sistemazione dell'ufficio tecnico dell'Università e dell'istituto di elettrotecnica ed elettronica della facoltà di ingegneria.

(637)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami e per titoli, a centosessantotto posti di segretario comunale in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e 11 novembre 1975, n. 587, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centosessantotto posti di segretario comunale in prova (parametro 190).

Il numero dei posti a concorso sarà maggiorato in ragione della metà di quelli che si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno 1976.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Età, non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32, salvo in casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

B) Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonchè delle seguenti, dichiarate per legge equipollenti a quelle sopraelencate: sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089).

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro dello interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubblica amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 10 aprile 1976.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale in prova ed indicare:

le proprie generalità;

il luogo e la data di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età.

Devono, inoltre, dichiarare:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) un certificato attestante il conseguimento di una delle lauree di cui al precedente art. 2, punto *B*), con l'indicazione del punteggio ottenuto nell'esame finale;

b) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina, secondo la vigente normativa;

c) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

d) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, *intestato alla prefettura di Roma*, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati hanno facoltà di presentare la documentazione relativa ai soli titoli di merito (certificato del servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma di corso di specializzazione in discipline giuridiche ed economiche; diploma di altre lauree conseguite con attestazione della relativa votazione; certificazione di altri titoli di studio, ecc.) entro e non oltre il 31 luglio 1976.

Tale documentazione dovrà essere corredata da un elenco in carta libera e in duplice esemplare dei titoli prodotti.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

3) nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali;

4) nozioni di diritto civile;

5) diritto penale (codice penale: libro II, titoli II e VII);

6) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

7) leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico);

8) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

9) legislazione sociale;

10) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

11) nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

I candidati che per gli effetti dell'art. 38 dello statuto speciale della Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1968, n. 4, intendono sostenere la prova facoltativa di lingua francese ne dovranno fare esplicita richiesta nella domanda di ammissione. Tale prova facoltativa di lingua francese consiste in un colloquio che, se superato favorevolmente, dà titolo all'attribuzione sino ad un massimo di punti due in aggiunta alla votazione conseguita nelle prove scritte ed orali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Giorlamo Induno n. 4, nei giorni 7 e 8 luglio 1976, con inizio alle ore 8.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova orale stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 6/10.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482. Nel colloquio sulla lingua francese di cui all'art. 6 il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua francese e viceversa.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tale fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica a coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati, invalidi di guerra e invalidi civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati invalidi per servizio giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra o per servizio alla visita collegiale di controllo, prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati invalidi civili sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati mutilati ed invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario, legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di invalidità, non può riuscire di pregiudizio per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) certificato dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) del precedente art. 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

stipendio mensile	L. 116.375
assegno perequativo	» 66.958

oltre, indennità integrativa mensile, 13ª mensilità, eventuali quote di aggiunta di famiglia ed eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, ecc.).

Il primo aumento di stipendio (parametro 257) sarà conseguito dopo sei mesi di servizio.

Dopo tale periodo il relativo trattamento economico risulterà, pertanto, come segue:

stipendio mensile . . L. 157.412
assegno perequativo . » 67.587

oltre gli emolumenti già citati.

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alle leggi 8 giugno 1962, n. 604; 11 novembre 1975, n. 587 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 21 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(956)

Concorso, per titoli e colloquio, a trecentosettantuno posti di segretario comunale in esperimento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 11 novembre 1975, n. 587, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, e successive modificazioni, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, a trecentosettantuno posti di segretario comunale in esperimento (parametro 190).

Il numero dei posti a concorso sarà aumentato della metà di quelli che si renderanno vacanti successivamente, fino ad esaurimento della graduatoria dei candidati che saranno dichiarati idonei.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) Coloro che, in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data del 30 giugno 1975, abbiano maturato in tale posizione, un periodo di servizio anche non continuativo di almeno sei mesi e siano in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonchè delle seguenti dichiarate per legge equipollenti a quelle sopraelencate: sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), in scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089), ovvero del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

2) Coloro che, in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, abbiano prestato almeno quattro anni di servizio alla data del 30 giugno 1975.

Si prescinde dal limite di età.

Tutti i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Godimento dei diritti politici.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

E) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti prescritti dal terzo comma dell'art. 2 del presente decreto debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro per l'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata entro e non oltre il 15 marzo 1976.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso, per titoli e colloquio, a posti di segretario comunale in esperimento ed indicare:

le proprie generalità;

il luogo e la data di nascita.

Dovranno, inoltre, dichiarare:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dovranno essere dichiarate le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale tra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) un certificato attestante il conseguimento di uno dei titoli di studio elencati dal precedente art. 2 con l'indicazione del punteggio ottenuto nell'esame finale;

b) i documenti relativi ai titoli di merito (certificati di servizio rilasciati dal prefetto, certificati di servizio prestato alle dipendenze dello Stato e di altri enti pubblici, diploma del corso di studio per aspirante segretario comunale, diplomi di laurea ed altri titoli di studio e di servizio, ecc.).

Il servizio di ruolo eventualmente prestato presso le amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato in carta da bollo dal capo dell'amministrazione;

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina secondo la vigente normativa;

d) un elenco in carta libera, in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

e) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, *intestato alla prefettura di Roma*, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito, del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

L'esame colloquio verterà sulla base del seguente programma:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;

3) nozioni di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali.

I candidati che per gli effetti dell'art. 38 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1968, n. 4, intendono sostenere la prova facoltativa di lingua francese ne dovranno fare esplicita richiesta nella domanda di ammissione; tale prova facoltativa consiste in un colloquio e qualora il candidato dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua francese e viceversa, potrà conseguire una votazione sino ad un massimo di punti due in aggiunta a quella riportata nell'esame colloquio e nella valutazione dei titoli.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia autentica dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati, invalidi di guerra o invalidi civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati invalidi per servizio giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra o per servizio alla visita collegiale di controllo, prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati invalidi civili sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati mutilati invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario, legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n 851;

6) certificato dello stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 8.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) del precedente art. 7 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) del precedente art. 6 un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 9.

Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine e fino ad esaurimento della stessa.

Art. 10.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in esperimento (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

stipendio mensile	L.	116.375
indennità integrativa mensile	»	69.872
assegno perequativo .	»	66.958
Totale lordo mensile . . .	L.	253.205

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, ecc.).

Il primo aumento di stipendio (parametro 257) sarà conseguito dopo sei mesi di servizio.

Dopo tale periodo il relativo trattamento economico risulterà, pertanto, come segue:

stipendio mensile	L.	157.412
indennità integrativa mensile	»	69.872
assegno perequativo	»	67.587
Totale lordo mensile . . .	L.	294.871

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, ecc.).

I predetti saranno assegnati alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni vacanti della classe quarta.

Coloro che non assumeranno senza giustificato motivo, servizio nella sede alla quale sono assegnati e nel termine loro prefisso saranno considerati decaduti dalla nomina.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica del candidato mediante visita di controllo.

Art. 12.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alle leggi 8 giugno 1962, n. 604; 11 novembre 1975, n. 587 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 16 gennaio 1976

p. *Il Ministro:* LA PENNA

(957)

Modificazioni al diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di geometra e perito in prova nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1976, registro n. 2 Interno, foglio n. 104, viene disposto, a modifica del decreto ministeriale 12 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 26 settembre 1975, che i candidati al concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di geometra e perito in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovranno sostenere le prove scritte nei giorni 28 e 29 febbraio 1976 con inizio alle ore 8 rispettivamente:

dalla lettera *A* alla *H*: presso le scuole centrali antincendi in località Capannelle, piazza Scilla, Roma;

dalla lettera *I* alla *Z*: presso l'Università degli studi, facoltà di economia e commercio, via del Castro Laurenziano n. 9, Roma.

(1044)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova nel ruolo della amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975, registrato alla Corte di conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 2, foglio n. 275, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 30 maggio 1975, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a ventinove posti di coadiutore di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Poma dott. Fernando, ispettore generale.

Membri:

Terzo dott. Augusto, primo dirigente;
Mancuso dott.ssa Carla n. Roscioni, direttore di sezione;
Russo dott. Crescenzo, direttore di sezione;
Petrei dott.ssa Maria, direttore di sezione.

Segretario:

Motta dott. Antonino, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1975
Registro n. 9 *Lavoro, foglio n.* 189

(832)

OSPEDALE «MARIA SS. ADDOLORATA» DI EBOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 29 luglio 1975, n. 219 e 6 novembre 1975, n. 403, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di odontostomatologia;
un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di aiuto neurologo;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(964)

OSPEDALE CIVILE «SS. ANNUNZIATA» DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 ottobre 1975, n. 568, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione lungodegenti;
un posto di aiuto della divisione di neonatologia;
un posto di aiuto della divisione del centro immaturi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(969)

OSPEDALE DI CINGOLI

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 novembre 1975, n. 200, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata), viale della Carità, 11 - tel. 612403-612595-612666.

(839)

OSPEDALE «L. P. DELFINO» DI COLLEFERRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 settembre 1975, n. 305, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente ortopedico;
un posto di assistente otoiatra;
tre posti di assistente di pronto soccorso;
un posto di assistente medico nefrologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(963)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(837)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEFIASCONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

In esecuzione della deliberazione consiliare 2 settembre 1975, n. 121, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montefiascone (Viterbo).

(838)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO «E. MORELLI» DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di farmacista

In esecuzione della deliberazione commissariale 17 dicembre 1975, n. 1058, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(840)

OSPEDALE DEI BAMBINI «G. SALESI» DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica ed ortottica infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oculistica ed ortottica infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona, via Corridoni, 16 - tel. 22496-24606-31987.

(842)

OSPEDALE «BEATO UMBERTO III DI SAVOIA» DI AVIGLIANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 30 novembre 1975, numeri 195 e 196, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia,

pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* parte seconda, n. 27 del 29 gennaio 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Avigliana (Torino), via Monte Pirchiriano, 5 - tel. 938823-938181.

(967)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. **22.**

Adozione bilancio unificato per gli enti ospedalieri della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **16** *del* 3 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di disporre per i riparti della quota del fondo nazionale assistenza ospedaliera di adeguati e omogenei dati statistici e per una migliore gestione del patrimonio ospedaliero regionale, gli enti ospedalieri adotteranno da decorrere dal 1975 il bilancio unificato allegato alla presente legge di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Entro il 30 settembre 1975, il modello di bilancio allegato alla presente legge sarà riveduto con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il comitato regionale di cui allo art. 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e su parere della terza e sesta commissione consiliare.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 aprile 1975

TIBERI

(*Omissis*).

(486)

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1975, n. **23.**

Modificazioni della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13: « Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **17** *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 10 della legge regionale recante « Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano » (Legge regionale 17 marzo 1975, n. 13) è sostituito dal seguente:

« La regione Marche concede, entro il limite di spesa stabilito dal comma primo dell'art. 16, un contributo in conto capitale alle imprese artigiane che ottengano il mutuo ai sensi della presente legge e della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni.

Il contributo è commisurato al 7 per cento dell'importo del mutuo concesso, escluso l'ammontare relativo alle scorte, ed è corrisposto agli istituti di credito mutuanti a scomputo delle prime rate di ammortamento.

Il contributo è elevato all'11 per cento nei seguenti casi:

1) imprese artigiane, ovunque localizzate, che si dedicano al settore artistico, tipico e tradizionale, indicato dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni e integrazioni;

2) imprese artigiane localizzate nelle aree destinate a insediamenti produttivi, previste dagli strumenti urbanistici dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane;

3) imprese artigiane localizzate nelle zone montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991;

4) consorzi e cooperative regolarmente costituiti tra imprese operanti nella Regione e iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Le domande per la concessione del contributo debbono essere presentate dagli interessati alla regione Marche.

Il contributo è concesso dalla giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 12 ».

Art. 2.

L'art. 13 della legge regionale richiamata nel precedente art. 1 è sostituito dal seguente:

« Sono ammesse ai benefici previsti dai precedenti articoli 9 e 10 anche le domande di contributo giacenti presso la cassa per il credito alle imprese artigiane o presso gli istituti bancari o accolte nel periodo dal 1° gennaio 1975 all'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 3.

Al fine di favorire la cooperazione e l'associazionismo fra le imprese artigiane, la regione Marche concede un contributo per promuovere l'istituzione ed il funzionamento di un centro unitario delle forme associative per l'artigianato del quale facciano parte congiuntamente:

a) le associazioni regionali delle cooperative facenti capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute;

b) le associazioni regionali degli artigiani;

c) i consorzi e le cooperative tra imprese artigiane.

Il contributo sarà concesso al centro di cui al primo comma previa definizione dei suoi scopi e delle modalità di attuazione degli stessi in uno statuto che sarà approvato dalla regione Marche.

Art. 4.

Per la concessione del contributo previsto dall'art. 3 è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per l'anno 1975.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal presente articolo sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo I — spese correnti — dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 con la denominazione « contributi nelle spese per la istituzione e il funzionamento di un centro unitario delle forme associative per l'artigianato » e con la dotazione di L. 50.000.000.

Lo stanziamento del capitolo « contributi negli interessi alle cooperative e consorzi di imprese artigiane per l'acquisto di materie prime, di prodotti necessari all'attività delle imprese consorziate e per l'esportazione di prodotti » di cui al comma VI dell'art. 17 della legge regionale « Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano » (Legge regionale 17 marzo 1975, n. 13) è ridotto di L. 50.000.000.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte con le disponibilità derivanti dalla riduzione degli oneri di cui al comma precedente.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 10 aprile 1975

TIBERI

(487)

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1975, **n. 24.**

Norme di interpretazione autentica dell'art. 31, terzo comma, della legge 27 maggio 1974, n. 12, recante norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 17 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito, comandato o distaccato dallo Stato e dagli enti locali, di cui al primo comma dell'art. 31 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, e ai fini dell'applicazione delle tabelle di corrispondenza « C », « D » e « E », allegate alla citata legge regionale e richiamate dal terzo comma dell'art. 31 succitato, la qualifica di provenienza che deve essere presa in considerazione è quella risultante a seguito dell'applicazione dei benefici di cui allo art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, spettanti al personale dello Stato trasferito alla Regione ed estesi al personale comandato o distaccato, in virtù dell'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 9, e dell'ottavo comma dell'art 31 citato.

Le disposizioni del presente articolo unico si applicano a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 17 aprile 1975

TIBERI

(488)

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. 25.

Norme per la costituzione e la ripartizione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera agli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1975 il riparto fra gli enti ospedalieri delle Marche del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera si effettua sulla base dei criteri indicati negli articoli successivi.

Art. 2.

Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è costituito:

a) dalla quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera attribuita alla regione Marche;

b) dalle entrate per attività spedalizzata ai soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e ai soggetti non iscritti negli appositi ruoli di cui all'art. 13 dello stesso decreto-legge, nonchè dalle entrate per attività ambulatorie;

c) dalle entrate per contributi, rimborsi diversi e recuperi indistinti.

Art. 3.

A ciascun ente ospedaliero, nell'ambito del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera come sopra costituito, spetta una somma calcolata sulla base dei conti consuntivi 1974 pari alla spesa fissa per:

a) stipendi, altri assegni fissi e oneri contributivi, ivi compresi i nuovi oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale stipulato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativi al personale in servizio presso ciascun ente alla data del 31 dicembre 1974, ovvero assunto anche successivamente nei casi previsti da leggi dello Stato o da leggi regionali;

b) spese relative al funzionamento di organi istituzionali;

c) ratei di mutui in decorrenza alla data del 31 dicembre 1974 ovvero, anche successivamente a tale data, purchè autorizzati e finanziati ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 agosto 1974, n. 20, e successive integrazioni;

d) canoni di locazione e spese di ammortamento;

e) spese derivanti da convenzioni di consulenza;

f) spese relative al funzionamento delle scuole del personale ausiliario e paramedico comprese anche le eventuali borse di studio;

g) spese relative alle imposte, tasse e oneri assicurativi vari.

La somma di cui al precedente comma comprende anche i maggiori oneri relativi all'aumento dei costi per il funzionamento dei servizi.

In relazione alla spesa di cui alla lettera *a*) del primo comma, nell'ipotesi di personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 1974, viene riconosciuta la somma risultante dal costo di tale personale, tenuto conto della data di effettiva assunzione in servizio.

Art. 4.

Spetta altresì agli enti ospedalieri una somma per spese variabili riguardanti medicinali, vettovaglie e tutte quelle spese non comprese in quelle fisse di cui al precedente art. 3, pari all'importo delle stesse voci risultante dal conto consuntivo 1974, maggiorato del 20 %.

Art. 5.

Il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, viene effettuato:

per il 65 % a copertura delle spese di cui al precedente art. 3;

per il 20 % a copertura delle spese di cui all'art. 4.

Il risultante 15 % è destinato alla costituzione di un fondo di accantonamento per far fronte ad eventuali necessità di adeguamento e alla copertura delle spese di cui all'art. 12, commi II, III, V, VI e VII del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

In attesa dell'approvazione dei conti consuntivi 1974 degli enti ospedalieri, la giunta regionale è autorizzata a corrispondere acconti in relazione ai consuntivi del 1973.

Entro la data del 31 luglio 1975 la giunta regionale è tenuta a sottoporre al consiglio le risultanze dell'applicazione della presente legge e a presentare le proposte legislative del caso.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 aprile 1975

TIBERI

(489)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1975, **n. 26.**

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 2 *maggio* 1975)

(*Omissis*).

(490)

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1975, n. **27.**

Rendiconti generali per l'anno 1972, protratto al 31 dicembre 1973 (legge regionale 21 maggio 1973, n. 10) e per l'anno 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 6 *maggio* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1975, n. **28.**

Esercizio venatorio nella regione Marche per l'annata 1975-76.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 6 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti i titolari di licenza di caccia rilasciata a norma del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Marche a parità di diritti e di doveri, compatibilmente con la consistenza del patrimonio faunistico del territorio, nell'osservanza delle norme della presente legge.

Art. 2.

Ai fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della Regione è sottoposto a regime di caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di capi di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Le specie di selvaggina per le quali è consentito l'esercizio venatorio sono le seguenti:

mammiferi: cinghiale, donnola, lepre, puzzola, volpe;

uccelli: gli alaudidi, le allodole, alzavola, le averle, beccaccia, beccaccino, beccofrosone, canapiglia, cesena, chiurli, codone, colombaccio, colombella, combattente (*gambella*), cornacchia grigia, coturnice croccolone, fagiano, fischione, folaga (*fulica atra*), fringuello, frosone, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano, ghiandaia, marzaiola, merlo (*turdus merula*), mestolone, le morette, moriglione, le pantane, i passeri, pavoncella, peppola, pernice rossa, pettegole, piovanelli, piro piro, pispola, le pittime, i pivieri, porciglione, quaglia, starna, storno (*stornus vulgaris*), strillozzo, taccola, tordella, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora (*streptopelia turtur*), totani, verdone, voltolino, rigogolo, gli zigoli, prispolone.

I mammiferi e gli uccelli non compresi nell'elenco suddetto devono considerarsi protetti a tutti gli effetti, ne è proibita l'uccisione e la cattura in ogni tempo, fatta eccezione per i topi, arvicole e talpe, nonchè per il gatto domestico vagante ad una distanza superiore a centocinquanta metri dalle abitazioni.

Art. 4.

La caccia alla selvaggina migratoria elencata all'art. 3 della presente legge è consentita il 31 agosto, il 7 e il 14 settembre 1975; dal 15 settembre al 28 settembre 1975 per tre giorni alla settimana secondo quanto stabilito nel successivo art. 5; dal 29 settembre al 31 dicembre 1975, tutti i giorni. Dal 1° gennaio al 15 febbraio 1976 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per tre giorni alla settimana nelle giornate previste dal successivo art. 5; dal 16 febbraio al 31 marzo 1976, tutti i giorni. Dal 1° gennaio, l'esercizio venatorio è limitato alle seguenti specie e nei seguenti periodi:

germano, fringuello e folaga fino al 28 febbraio;

colombaccio, colombella, storno, tordo, bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri indicati nel precedente art. 3, fino al 31 marzo 1976.

La caccia alla selvaggina stanziale elencata all'art. 3 della presente legge è consentita nei giorni 31 agosto, 7 e 14 settembre 1975; dal 15 settembre al 30 novembre 1975 per tre giorni alla settimana nonchè nei giorni festivi infrasettimanali come indicato nel successivo art. 5.

La caccia da appostamenti fissi e temporanei con richiami può essere esercitata nei giorni consentiti e alla selvaggina migratoria a partire dal 28 settembre 1975 fino al 31 marzo 1976.

La caccia al cinghiale è consentita con l'ausilio del cane dal 1° novembre 1975 al 1° gennaio 1976.

Art. 5.

La caccia alla selvaggina migratoria e stanziale è consentita per tre giorni alla settimana e precisamente nei giorni di martedì, giovedì e domenica nonchè nei giorni festivi infrasettimanali, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 4.

Art. 6.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ogni cacciatore l'abbattimento di selvaggina stanziale nella misura massima di n. 3 capi, di cui una sola lepre. Per ogni giornata di caccia alla migratoria, sia praticata in forma vagante che da appostamenti è consentito ad ogni cacciatore l'abbattimento di selvaggina migratoria nella misura massima di n. 30 capi.

Per quanto concerne la caccia da appostamenti, la limitazione di capi di cui al comma precedente, deve essere intesa nel senso che da ogni appostamento, è consentito l'abbattimento giornaliero di non più di n. 30 capi di selvaggina.

Art. 7.

E' vietata l'apposizione di «tabelle» per la delimitazione della «zona di rispetto» per gli appostamenti fissi.

Art. 8.

Le riserve di caccia sono assoggettate alle limitazioni di tempo stabilite dalla presente legge.

Nelle riserve di caccia a carattere turistico, gestite da enti pubblici, l'esercizio venatorio è consentito nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nonchè nei giorni festivi infrasettimanali; in tali riserve è consentita la caccia al fagiano dal 7 settembre al 31 dicembre 1975.

L'esercizio della caccia nelle riserve è subordinato al possesso da parte del cacciatore del tesserino previsto dall'art. 10 della presente legge.

I comitati provinciali della caccia competenti per territorio provvedono a consegnare alle direzioni delle riserve di caccia a carattere turistico, gestite da enti pubblici, un congruo numero di cartellini in conto deposito il cui pagamento dovrà essere regolarizzato mensilmente dalla direzione medesima.

Art. 9.

L'addestramento e l'allevamento dei cani da ferma prima dell'apertura della caccia si svolge secondo le modalità previste dal testo unico approvato con regio decreto 10 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Dopo l'apertura della caccia, l'uso del cane è consentito nei giorni in cui è permesso l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale.

Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, è vietato l'uso dei cani da seguito ed assimilati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4 della presente legge per la caccia al cinghiale.

L'uso del cane da ferma è consentito dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale secondo le modalità dettate dai comitati provinciali della caccia della Regione, tenuto conto delle particolari esigenze di carattere tecnico-faunistiche di ciascuna provincia e soprattutto della tutela delle colture agricole.

Art. 10.

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia, residenti nella Regione, devono essere in possesso di un apposito tesserino regionale predisposto e rilasciato dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

Il rilascio del tesserino, valido per tutto il territorio regionale, è subordinato al versamento di L. 1000 a favore del comitato provinciale della caccia nella cui provincia risiede il richiedente.

I relativi proventi sono destinati esclusivamente a spese di ripopolamento nel territorio marchigiano.

I cacciatori non residenti nelle Marche devono richiedere personalmente il tesserino al presidente del comitato provinciale della caccia nel cui territorio intendono esercitare la caccia.

Il rilascio è subordinato alla dimostrazione di essere in possesso di quello valido nella provincia o nella Regione di residenza, se richiesto.

Il tesserino rilasciato ai cacciatori non residenti avrà validità a partire dalle date di apertura dell'esercizio venatorio, sia alla selvaggina migratoria sia a quella stanziale, stabilite nella Regione o nella provincia di residenza.

I cittadini della Repubblica di San Marino sono considerati ai fini del rilascio del tesserino alla stregua dei cacciatori residenti nella regione Marche.

L'intestatario del tesserino deve annotare immediatamente sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il numero dei capi abbattuti nella giornata.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia dovranno agevolare al massimo le operazioni per il rilascio del tesserino curandone la stampa in modo che il tesserino sia di facile interpretazione e di estrema praticità.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia sono tenuti a comunicare agli altri comitati provinciali della caccia l'eventuale ritiro del tesserino a seguito di infrazione alla presente legge, specificandone i motivi; sono tenuti a comunicare all'assessorato alla caccia e pesca della Regione entro e non oltre il 31 marzo 1976, il numero complessivo dei tesserini rilasciati, distinti per residenti nella provincia e residenti fuori Regione.

Art. 11.

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto, oltre alle sanzioni previste dal testo unico delle leggi sulla caccia, alla sanzione amministrativa del ritiro del tesserino di caccia controllata per tutta la stagione venatoria per le sottoindicate infrazioni:

rifiuto di esibire il tesserino di caccia controllata;
esercizio di caccia nei giorni non consentiti;
abbattimento di un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito;
mancata annotazione sul tesserino dei capi di selvaggina abbattuti;
caccia a rastrello effettuata da più di quattro persone;
abbattimento della selvaggina non elencata nell'art. 3 della presente legge;
caccia nelle zone di rifugio della selvaggina;
caccia alla selvaggina stanziale dopo il 30 novembre 1975;
esercizio di caccia di notte;
esercizio di caccia con mezzi vietati;
caccia su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.

Art. 12.

I comitati provinciali della caccia pubblicano con propria deliberazione, entro il 1° luglio 1975, il calendario venatorio della provincia relativa all'intera annata venatoria 1975-76, in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 13.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia e su proposta degli stessi, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare e vietare l'esercizio venatorio per zone o per specie stabilite, qualora per calamità naturali o artificiali, risulti gravemente compromessa la consistenza faunistica.

Art. 14.

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 aprile 1975

TIBERI

(491)

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. 29.

Compensi per la partecipazione ai concorsi indetti dagli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il trattamento di missione dovuto ai membri di organi di amministrazione degli enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni giudicatrici di concorso per assunzione di personale ospedaliero o di altre commissioni consultive nominate dalla stessa amministrazione, è stabilito nella misura di lire 15.000 per ogni seduta.

Il trattamento di missione dovuto ai dipendenti degli enti ospedalieri per la partecipazione alle medesime commissioni è quello previsto dal contratto nazionale in vigore.

Art. 2.

Il compenso dovuto ai componenti delle stesse commissioni che non siano membri di organi di amministrazione o dipendenti di enti ospedalieri non può superare, oltre all'indennità di missione, 100.000 lire onnicomprensive.

Il limite di tale compenso viene stabilito da ciascuna amministrazione ospedaliera, sentita la giunta regionale.

In ogni caso e a qualunque titolo ai dipendenti dell'Ente regione componenti delle commissioni giudicatrici di concorso, di cui all'art. 1, non è dovuto alcun compenso salvo l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 maggio 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. 30.

Disciplina dell'assistenza ospedaliera e istituzione del ruolo regionale di assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

SOGGETTI ASSISTIBILI E PRESTAZIONI

Art. 1.

Funzioni della Regione

A decorrere dal 1° gennaio 1975 la regione Marche esercita le funzioni previste dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, in materia di assistenza ospedaliera a favore di tutti i soggetti che ne abbiano bisogno.

Art. 2.

Soggetti assistibili

L'assistenza ospedaliera viene erogata gratuitamente:

1) ai soggetti che ne abbiano titolo in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali;

2) agli iscritti negli appositi ruoli regionali di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

3) ai non abbienti già assistiti a carico dei comuni e iscritti negli elenchi comunali previsti dall'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie;

4) ai soggetti non abbienti iscritti negli elenchi comunali di cui al successivo art. 8.

L'assistenza ospedaliera è erogata in favore di tutti i soggetti che, presenti nel territorio della Regione anche se non residenti, siano in grado di dimostrare il diritto anche mediante sottoscrizione di dichiarazione di appartenenza a una delle categorie di cui al comma precedente.

Art. 3.

Strumenti di erogazione

L'assistenza ospedaliera della Regione viene erogata in forma diretta attraverso gli enti ospedalieri.

La regione Marche assicura altresì l'assistenza ospedaliera con apposite convenzioni, tramite le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e, qualora sia necessario per le esigenze del servizio ospedaliero, con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 4.

Convenzioni esistenti

La Regione assume come proprie, sino all'emanazione dello schema di convenzione ministeriale, di cui all'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e comunque non oltre il 30 giugno 1975, le convenzioni in atto a norma di legge con gli enti mutualistici alla data dell'11 luglio 1974, per la parte riguardante il ricovero in corsia.

Art. 5.

Assistenza all'estero

A decorrere dal 1° gennaio 1975 la regione Marche assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti di cittadini italiani che si trovano fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può in via eccezionale erogare contributi, entro il limite delle spese sostenute, a cittadini non abbienti residenti nelle Marche per ricoveri, in ospedali o istituti o case di cura all'estero, autorizzati per prestazioni di alta specializzazione che non possono essere effettuate nell'ambito del territorio nazionale.

In relazione alla autorizzazione di cui al precedente comma la giunta si avvale di una commissione tecnico-scientifica, composta dal medico provinciale competente per territorio, da un medico di un ospedale generale provinciale nonchè da un medico di un ospedale generale regionale, cui spetta l'accertamento della necessità del ricovero all'estero.

Art. 6.

Assistenza ai marittimi all'estero

La Regione rimborsa alle casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti nei comuni delle Marche.

Art. 7.

Assistenza agli stranieri

Il diritto all'assistenza presso la struttura ospedaliera esistente nella regione Marche è esteso anche ai cittadini stranieri conformemente alle vigenti norme dell'ordinamento italiano.

Art. 8.

Elenchi comunali dei cittadini non abbienti

Ai fini dell'assistenza ospedaliera gratuita erogata dalla Regione le amministrazioni comunali iscrivono in appositi elenchi i cittadini non abbienti e non aventi diritto alla assistenza da parte degli enti mutualistici.

Gli elenchi debbono essere comunicati alla giunta regionale.

Art. 9.

Assistenza indiretta

I soggetti che abbiano diritto, secondo gli ordinamenti degli enti e istituti anteriormente competenti, a fruire della assistenza in forma indiretta, sono ammessi a godere dell'assistenza in forma diretta a carico della Regione.

Art. 10.

Assistenza e rimborso

I soggetti che, assistiti dalla Regione, si ricoverino in strutture pubbliche o private di ricovero e cura non convenzionate, hanno diritto al rimborso di una quota della spesa sostenuta pari alla spesa media accertata per analoghe strutture convenzionate ubicate nella Regione.

Il ricovero, ai fini del rimborso, deve essere preventivamente autorizzato dal medico provinciale o, per sua delega, da un ufficiale sanitario.

Art. 11.

Cure e pagamento

I soggetti non aventi titolo all'assistenza a norma del precedente art. 2 sono tenuti al pagamento delle prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche ricevute, nella misura determinata con legge regionale.

Titolo II

ADEMPIMENTI DEGLI ENTI OSPEDALIERI
E DEGLI ENTI E ISTITUTI CONVENZIONATI

Art. 12.

Trattamento di conforto ambientale

Gli enti ospedalieri debbono assicurare l'assoluta uniformità delle cure mediche, chirurgiche e farmacologiche nonchè di quelle relative agli accertamenti diagnostici e a ogni altro trattamento sanitario.

Gli aventi diritto all'assistenza gratuita a norma dell'art. 2 della presente legge possono, qualora lo desiderino, fruire di ogni altra forma aggiuntiva di conforto ambientale assumendone il relativo onere, ferma restando la gratuità di ogni prestazione sanitaria.

L'onere di cui sopra sarà determinato dai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri con atti deliberativi debitamente approvati.

Art. 13.

Accettazione sanitaria

La responsabilità dell'ammissione in ospedale nonchè quella relativa alla assegnazione alle singole divisioni o sezioni ospedaliere spetta esclusivamente al servizio di accettazione sanitaria.

Allo stesso servizio deve essere comunicata ogni modificazione della degenza del ricoverato nell'ambito della struttura ospedaliera.

Esclusi i casi di urgenza nei quali siano in pericolo, l'esistenza del soggetto o la sua integrità fisica o funzionale, il servizio accettazione sanitaria deve accertare la necessità della ammissione alle cure ospedaliere in base al referto e alla diagnosi indicata dal medico che propone il ricovero, ovvero gli accertamenti diagnostici praticati preventivamente, o, in mancanza di essi, di quelli appositamente esperiti.

A tale scopo, nell'ambito della organizzazione dell'ente ospedaliero, il servizio accettazione deve essere collegato con gli altri servizi ospedalieri e, se del caso, con quello di pronto soccorso e può disporre di un adeguato numero di posti letto, divisi per sesso, al fine di consentire una idonea degenza in osservazione prima che il ricoverato venga assegnato alle singole divisioni o sezioni.

Art. 14.

Convenzioni con le case di cura

La giunta regionale può stipulare convenzioni con le case di cura private esistenti nel territorio delle Marche in conformità con gli schemi a tal fine predisposti dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Non possono essere stipulate convenzioni con case di cura private che non siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Le convenzioni devono in ogni caso prevedere le modalità di notifica alla Regione dei dati amministrativi e sanitari concernenti l'accesso alle cure ospedaliere, nonchè quelle per la notifica del ricovero all'ente gestore dell'assistenza di malattia, nei casi previsti dall'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 15.
Rilevazione e notifica

Gli enti ospedalieri devono notificare alla Regione i dati di accettazione amministrativa e sanitaria secondo le modalità da stabilirsi da parte della giunta regionale.

La giunta regionale determina in modo uniforme le modalità cui debbono attenersi gli enti ospedalieri al fine di notificare agli enti gestori della assistenza mutuo-assistenziale la data del ricovero, la diagnosi e la data del dimissionamento di ricoverati cui spetta l'indennità economica di malattia, ovvero qualora sono configurabili responsabilità civili da parte di terzi.

Art. 16.
Recupero spese spedalità e contenzioso

Il contenzioso relativo al recupero delle spese di spedalità esigibili nei confronti di cittadini che non hanno titolo spetta alla giunta regionale, la quale può avvalersi degli uffici legali dei comuni o dei consorzi sanitari o socio-assistenziali.

Il contenzioso relativo al recupero delle spese di spedalità erogate a seguito di fatti dolosi o colposi spetta alla giunta regionale la quale può avvalersi di appositi uffici di consulenza.

Qualora il ricovero sia determinato da fatto comportante responsabilità di terzi, gli enti ospedalieri o gli istituti convenzionati nonchè quelli non convenzionati sono tenuti a trasmettere immediatamente alla giunta regionale e all'ente gestore dell'assistenza malattia e infortunio ogni elemento e informazione in loro possesso ai fini dell'esercizio delle relative ragioni e azioni di recupero.

Art. 17.
Controlli

La Regione svolge attività di vigilanza anche ispettiva sullo andamento dei ricoveri mediante dipendenti sanitari ovvero, in base ad appositi incarichi, mediante sanitari dipendenti da enti locali.

Tali controlli vertono sulla rispondenza delle prestazioni alle esigenze terapeutiche stabilite nella diagnosi sulla durata del ricovero nonchè, per quanto attiene le case di cura private, sul rispetto delle clausole della convenzione.

Nel caso di riscontrata inadempienza delle suddette clausole, la giunta regionale, a seguito di motivata relazione dello ispettore sanitario, sentita la controparte, può procedere alla revoca della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 52 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Titolo III

RUOLO REGIONALE

Art. 18.
Istituzione

E' istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera ai cittadini italiani e stranieri delle Marche che non ne hanno diritto per altro titolo.

Art. 19.
Durata

La iscrizione nel ruolo regionale è operante per almeno un triennio ed è tacitamente rinnovabile per il triennio successivo.

Art. 20.
Quota di iscrizione

La iscrizione al ruolo è facoltativa e comporta il pagamento di un importo determinato annualmente dalla Regione con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale medesima, e sulla base di quanto previsto al comma primo dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ritenendosi per quota capitaria annua quella calcolata su base regionale.

Art. 21.
Procedure

L'iscrizione, che ha comunque decorrenza dal 1° gennaio 1975, può essere chiesta in qualsiasi momento mediante domanda diretta alla Regione tramite anche il comune di residenza o il luogo di cura nel quale è in atto il ricovero, corredata del certificato di residenza e dello stato di famiglia.

La data di scadenza dell'iscrizione per il primo triennio è il 31 dicembre 1977, salvo il sorgere del diritto per altro titolo, nel qual caso l'iscritto ha diritto al rimborso per dodicesimi della quota di contributo già versata per i periodi coperti per un nuovo titolo.

Art. 22.
Riscossione della quota di iscrizione

La riscossione del tributo è effettuata con le procedure previste per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alla esattoria con apposite convenzioni stipulate, per la Regione, dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.

Su eventuali ricorsi decide, entro il termine di sessanta giorni, la sezione speciale del comitato regionale di controllo del territorio ove risiede il ricorrente.

Art. 23.
Prestazioni d'urgenza

La mancata iscrizione al ruolo non può comunque consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere di urgenza, la cui retribuzione è fissata con il medesimo decreto di cui all'art. 20 della presente legge.

Sempre con decreto del presidente della giunta regionale viene fissata la quota di rimborso di cui al secondo e terzo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 maggio 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. **31**.
Provvedimenti per l'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dei principi stabiliti nell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 512, sono disposti interventi straordinari volti a favorire:

1) lo sviluppo della meccanizzazione agricola;
2) la realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
3) il potenziamento delle strutture cooperative.

Art. 2.

Per finanziare le domande di acquisto di macchine e attrezzature agricole presentate ai sensi dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975 quale limite di impegno quinquennale per la concessione di un concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti con istituti ed enti esercenti il credito agrario nella Regione.

L'interesse a carico del beneficiario è stabilito nella stessa misura prevista dal fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'art. 12 della citata legge e successive modificazioni.

Il concorso della Regione è corrisposto per la durata di cinque anni direttamente agli istituti ed enti prescelti dagli interessati.

Le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con priorità per quelle presentate alla data del 31 ottobre 1974 e precedenza ai coltivatori diretti singoli e associati e alle cooperative agricole.

Al fine di favorire lo scambio di servizi e per un più economico impiego delle macchine, i prestiti agevolati possono essere concessi ai coltivatori diretti singoli i quali acquistino le macchine medesime per utilizzarle anche in aziende vicine con essi a tale scopo associate nelle forme di legge.

Le domande, previa istruttoria e parere del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, sono approvate dalla giunta regionale.

Art. 3.

Alle cooperative agricole e ai coltivatori diretti associati nelle forme di legge che acquistino macchine di potenza superiore a 80 Hp e relative attrezzature, può essere concesso un ulteriore contributo in conto capitale fino alla misura del 30 per cento della spesa sostenuta.

Per gli interventi previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1974.

Le domande per la concessione del contributo sono presentate all'ispettorato provinciale dell'agricoltura che, previa istruttoria e parere, le trasmette all'assessorato all'agricoltura e foreste per l'approvazione. Ai successivi adempimenti provvede l'ispettorato provinciale competente.

Art. 4.

I benefici di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili, per medesime iniziative, con quelli previsti dalle leggi statali.

Art. 5.

Allo scopo di promuovere, lo sviluppo delle colture ortofrutticole, industriali e portaseme, con riferimento allo sviluppo agricolo di ciascuna zona, è concesso agli imprenditori agricoli singoli o associati un concorso negli interessi sui mutui contratti per opere di miglioramento fondiario anche comuni a più fondi.

Per gli interventi previsti nel presente articolo è autorizzato per l'anno 1975 il limite di impegno ventennale di lire 200 milioni annui.

I mutui agevolati sono concessi sull'intera spesa ritenuta ammissibile per un durata massima di 20 anni.

Le domande sono presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, agli uffici agricoli di zona, corredate da una relazione illustrativa dell'azienda, della sua organizzazione e dei risultati economici che si intendono conseguire con le opere programmate, nonchè da un progetto di massima.

Per i successivi adempimenti valgono le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 1° giugno 1974, n. 13.

Art. 6.

Le agevolazioni creditizie di cui all'articolo precedente sono concesse anche per le opere di miglioramento fondiario che, a seguito del parere favorevole dell'ispettorato provinciale della agricoltura o dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, siano state iniziate entro il 31 dicembre 1973, e le cui domande siano state presentate ai sensi delle leggi 27 ottobre 1966, n. 910 e 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 7.

E' autorizzata la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento contratti dalle cooperative agricole e loro consorzi:

per l'acquisto, la realizzazione e l'adeguamento di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

per la realizzazione di strutture fisse per i centri di meccanizzazione con relative attrezzature;

per impianti per la vendita di prodotti agricolo-alimentari e relative attrezzature.

I mutui di cui al comma precedente sono concessi sulla intera somma ritenuta ammissibile e la durata massima è fino a 20 anni.

Il concorso regionale può essere concesso anche sui mutui contratti per eventuali maggiori oneri sostenuti, stanti le mutate condizioni di mercato, per la realizzazione degli impianti di cui al primo comma, già ammessi a usufruire dei benefici previsti dalle leggi vigenti.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse anche all'ente di sviluppo nelle Marche e ai consorzi di bonifica limitatamente per le opere di completamento e di adeguamento degli impianti non ancora trasferiti in proprietà alle cooperative.

Le domande sono presentate, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, alla giunta regionale che provvede all'istruttoria e ad acquisire il parere della comunità montana o dell'amministrazione provinciale. Tale parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, si intende espresso parere favorevole.

La giunta regionale approva l'elenco delle iniziative e il relativo impegno finanziario.

Per gli interventi previsti nel presente articolo è autorizzato per l'anno 1975 un limite di impegno ventennale di lire 300 milioni.

Art. 8.

Sono assegnati all'ente di sviluppo nelle Marche, a carico dell'esercizio finanziario 1974:

lire 300 milioni per l'integrazione del fondo a garanzia delle fidejussioni rilasciate dall'ente ai sensi delle leggi regionali;

lire 300 milioni per la valorizzazione e il potenziamento del « centro di macellazione lavorazione carne » in Fermo nel quadro delle iniziative di cui all'art. 6.

Art. 9.

Per la concessione dei prestiti, dei mutui e del concorso regionale negli interessi si applicano le norme della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

I prestiti e i mutui possono essere assistiti dalla garanzia fidejussoria dell'ente di sviluppo nelle Marche, su richiesta motivata dell'istituto mutuante, per la quota non coperta dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454. L'interesse praticato da istituti di credito ed enti è determinato ai sensi dell'art. 34 della stessa legge n. 454/1961.

Gli interessi da porre a carico dei beneficiari sono stabiliti nella misura prevista dalla normativa vigente in materia di credito agrario.

Gli aiuti regionali sono concessi, nel rispetto della direttiva C.E.E. del 17 aprile 1972, n. 159 e delle altre norme comunitarie in materia di aiuti all'agricoltura, agli imprenditori agricoli e con preferenza ai coltivatori diretti e mezzadri singoli o associati e alle cooperative a prevalente partecipazione di coltivatori e mezzadri.

Art. 10.

Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 8 della presente legge si provvede con gli stanziamenti da iscriversi a carico di appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con le denominazioni e le dotazioni qui appresso indicate:

« Contributi in capitale per la meccanizzazione » con la dotazione di lire 300 milioni;

« Finanziamento all'ente di sviluppo nelle Marche per l'integrazione del fondo a garanzia delle fidejussioni e per il potenziamento del frigomacello di Fermo » con una dotazione di lire 600 milioni.

Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di lire 900 milioni dello stanziamento del cap. 2147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 5 e 7 della presente legge si provvede, per l'anno 1975, con gli stanziamenti da iscriversi a carico di appositi capitoli

da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con le denominazioni e le dotazioni qui di seguito indicate, e a carico dei capitoli corrispondenti per gli anni successivi:

« Concorso sui prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole » con la dotazione di lire 500 milioni;

« Concorso sui mutui ventennali per opere di miglioramento fondiario » con la dotazione di lire 200 milioni;

« Concorso sui mutui di durata fino a 20 anni, per l'adeguamento, completamento e realizzazione di impianti cooperativi » con la dotazione di lire 300 milioni.

Le annualità da iscriversi a carico del bilancio regionale sono stabilite:

per gli anni dal 1975 al 1979 in lire 1.000 milioni;
per gli anni dal 1980 al 1995 in lire 500 milioni.

Agli oneri di cui al comma precedente si fa fronte, per l'anno 1975, con la quota spettante alla regione Marche sulle assegnazioni della legge 7 agosto 1973, n. 512 e per gli anni successivi con le quote dei fondi di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281 e con le assegnazioni specifiche per l'agricoltura di cui al decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26.

La giunta regionale è autorizzata a istituire, con proprio atto deliberativo, sullo stato di previsione della spesa per l'anno 1975, appositi capitoli aventi le denominazioni e dotazioni indicate nei commi precedenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 maggio 1975

TIBERI

(568)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1975, n. **54.**

Abrogazione della legge regionale 29 aprile 1953, n. 13: « Dotazione di cavalcatura di servizio agli agenti forestali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *dell'*11 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 29 aprile 1953, n. 13, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 dicembre 1975

DEL RIO

(795)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1975, n. **48.**

Rifinanziamento della legge regionale 19 agosto 1974, n. 40: « Contributi per la stipula di n. 58 contratti di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti a una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 183 *del* 24 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il finanziamento dei contratti di ricerca previsti dalla legge regionale 19 agosto 1974, n. 40, per l'anno accademico 1974-75, rinnovabili per il successivo anno accademico, è prorogato con carattere di continuità, alle stesse condizioni e modalità nonchè per il raggiungimento delle medesime finalità di cui alla suddetta legge.

Resta comunque salvo che il contratto di ricerca può essere rinnovato soltanto per l'anno accademico successivo a quello in cui fu stipulato, alle condizioni previste dall'art. 5 della citata legge 19 agosto 1974, n. 40.

I termini prèvisti dalla suddetta legge e stabiliti per la sua finalità limitata all'anno accademico 1974-75 e all'eventuale rinnovo del contratto di ricerca per l'anno accademico successivo, sono modificati in modo da realizzare lo scopo stabilito dal precedente primo comma.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono finanziati con i fondi di cui al cap. 15070 del bilancio per lo esercizio finanziario 1975, che è stato dotato dello stanziamento necessario con l'art. 6 della legge regionale 14 aprile 1975, n. 21.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 dicembre 1975

FANTI

(336)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1975, n. **49.**

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1975 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 184 *del* 27 *dicembre* 1975)

(*Omissis*).

(337)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760240)